



Ministero dell'Economia e delle Finanze  
*Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato*

Roma, 25 MAG. 2009

DIREZIONE GENERALE

*Direzione per i Giochi  
Apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento*

Prot. 2009/20004/Giochi/Adi

All' A.N.E.S.V. – A.G.I.S.  
Associazione Nazionale Esercenti  
Spettacoli Viaggianti e Parchi  
Via di Villa Patrizi, 10  
00161 - Roma

Oggetto: Istanza di interpello – Apparecchi comma 6.

Si fa riferimento alla nota prot. 44 del 14 aprile 2009 con cui codesta Associazione ha chiesto un parere circa la corretta interpretazione del comma 3, dell'articolo 110 del TULPS, relativamente alla possibilità di installare apparecchi con vincita in denaro presso luoghi autorizzati ai sensi dell'articolo 86 del TULPS, ubicati all'interno di un parco da divertimento per il quale è stata rilasciata la licenza di cui all'art. 69 del TULPS.

Al riguardo si ritiene che, con riferimento agli apparecchi con vincita in denaro, è necessario che il luogo di installazione sia autorizzato ai sensi degli articoli 86 o 88 del TULPS: dunque, nulla osta all'installazione dei predetti apparecchi presso esercizi muniti delle licenze di cui agli artt. 86 o 88 citati, benché presenti all'interno di un parco divertimenti.

Con riferimento agli apparecchi di cui al comma 7 dell'articolo 110 del TULPS, invece, è necessario che i luoghi di installazione siano autorizzati ai sensi degli articoli 86 o 88 del TULPS ovvero che si tratti di attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell'articolo 69 del TULPS: dunque, per gli apparecchi senza vincita in denaro tipizzati dal TULPS, il Legislatore ha previsto una tipologia di luoghi ove gli stessi siano installabili, ulteriore rispetto a quanto previsto per gli apparecchi con vincita in denaro.

Si rammenta in proposito che sino all'entrata in vigore della legge finanziaria per il 2006, il comma 3 dell'articolo 110 citato, tipizzava esclusivamente i luoghi di installazione degli apparecchi con vincita in denaro e degli apparecchi di cui al comma 7, lettera b) dell'articolo 110 citato (tipologia non più lecita dal 1° maggio 2004), restando pressoché libera l'installazione degli apparecchi senza vincita in denaro presso qualsivoglia luogo pubblico; per bilanciare il maggior rigore introdotto con la legge finanziaria sopra richiamata, il legislatore ha previsto una norma di favore per le attività di spettacolo viaggiante, autorizzate ai sensi dell'articolo 69 del TULPS, ivi consentendo l'installabilità degli apparecchi di cui al comma 7 citato, pur in assenza delle ulteriori licenze di cui agli articoli 86 o 88 del TULPS.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e contributo.

IL DIRIGENTE  
Armando Iaccarino